

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con e-mail del (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito all'esistenza o meno di un conflitto di interesse in capo all'avvocato che riceve e svolga l'incarico di curatore speciale di un minore all'interno del distretto in cui esercita funzioni di magistrato giudicante il proprio coniuge.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore l'Avv. Mario Tobia,

osserva:

- l'**art. 70** del vigente **c.d.f.**, rubricato "Rapporti con il Consiglio dell'Ordine", dispone che "l'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale **sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati**, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni";

- l'**art. 53** del vigente **c.d.f.**, rubricato "**Rapporti con i magistrati**", prevede che "l'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze";

- l'**art. 9** del vigente **c.d.f.**, rubricato "**Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza**" sancisce che "l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense";

- l'**art. 18** del **Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario)**, rubricato "**Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense**", dispone che "i magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti; b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare; d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario. Ricorre sempre una

situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale";

- nell'art. 6 dei "Criteri di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G. nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G. (Circolare - Relazione di accompagnamento alla circolare - Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità rilevanti ai sensi degli artt. 18 e 19 Ordinamento Giudiziario e art. 2 Legge Guarentigie (Circolare n. P-23531/2003 del 10 dicembre 2003 - Deliberazione del 4 dicembre 2003)", rubricato "Rilevanza delle situazioni di incompatibilità" è scritto che "la situazione di incompatibilità prevista dalla prima parte della disposizione dell'art. 18 R. D. n. 12/1941, relativa quindi al fatto dell'iscrizione del parente o affine nell'albo professionale della sede ove si trova l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, assume concreta rilevanza nel caso in cui sussista una lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza";

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare soddisfacente risposta al proprio quesito nella normativa sopra richiamata.

Parole/frasi chiave:

art. 9; art. 18; art. 53; art. 70; doveri di **probità, dignità, decoro e indipendenza; rapporti con i magistrati; rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati; incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense.**